

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5623 del 15/10/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SMEG Spa" - Guastalla.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5868 del 14/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.8111/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SMEG Spa"** – **Guastalla**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4924 del 16/10/2020 adottata da ARPAE per la Ditta **"SMEG Spa"** per l'impianto ubicato in Comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** – Provincia di Reggio Emilia, modificata successivamente con DET-AMB-2023-1653 del 31/03/2023.

Vista la domanda di modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SMEG Spa"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di elettrodomestici** acquisita agli atti di ARPAE in data 05/02/2024 al PG/21832 e successive integrazioni acquisite in data 05/02/2024 al PG/22119 e in data 08/04/2024 al PG/64997.

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che relativamente alla matrice scarichi idrici la domanda di modifica di AUA prevede l'aggiunta di due nuovi punti di scarico in corpo idrico superficiale, denominati S18 e S20, delle acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio dei filtri a servizio della vasca per l'antincendio, dal troppo pieno della vasca stessa e delle acque derivanti dal suo eventuale svuotamento;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Novellara con atto PG/89058 del 15/05/2024;

Acquisito inoltre al PG/45924 del 08/03/2024 il parere di compatibilità idraulica favorevole rilasciato dal Consorzio di Terre di Gonzaga in Destra Po, ai sensi della LR 4/2007, in merito allo scarico delle acque reflue industriali all'interno del canale consortile demaniale denominato Zenzalino Vecchio, corso d'acqua facente parte del reticolo di bonifica;

Dato atto che il Comune di Guastalla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE di PG/28550 del 14/02/2024, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005"
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"SMEG Spa"** ubicato nel Comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di dare atto, come da precedente determina DET-AMB-2020-4924 del 16/10/2020, che le acque reflue recapitanti al punto di scarico S2 in pubblica fognatura sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico S2 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Scarichi S18 e S20 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-4924 del 16/10/2020 adottata da ARPAE, modificata successivamente con DET-AMB-2023-1653 del 31/03/2023, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Guastalla in data **28/12/2020**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

7)

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9)

10) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

11)

12) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

13)

14) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

15)

16) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SMEG Spa"** è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione elettrodomestici negli impianti ubicati in Comune di **Guastalla – Via Leonardo da Vinci n.4 - Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Unità Produttiva 1

EMISSIONE N.78 – POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERE FORNI
 EMISSIONE N.126 – POSTAZIONE COIBENTAZIONE FORNI
 EMISSIONE N.133 – ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDOBRASATURA-AREA "SVILUPPO PRODOTTO FREDDO"
 EMISSIONE N.134 – ASPIRAZIONE POSTAZIONE SIGILLATURA FORNI A MICROONDE
 EMISSIONE N.135 – ASPIRAZIONE ISOLA DI SALDATURA SARES PER MUFFOLA "COMBI OVEN"
 EMISSIONE N.136 – TERMORETRAZIONE SKINPACK 1 (Ex EA27)
 EMISSIONE N.137 – TERMORETRAZIONE SKINPACK 2 (Ex EA27)
 EMISSIONE N.138 – ASPIRAZIONE SMERIGLIATURA REPARTO ATTREZZERIA

Unità Produttiva 2

EMISSIONE EA22 – SABBIATRICE
 EMISSIONE EA34 – ASPIRAZIONE CAPP A ZONA COTTURA
 EMISSIONE EA35 – POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEA COMBI OVEN

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Gennaio 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Gennaio 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Unità produttiva n.1

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E34	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E39	ASPIRAZIONE N.2 POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	6000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E40	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E41	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E42	CABINA DI SVERNICIATURA PEZZI SMALTATI	3500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare	5	
E43	ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA	3000	Oltre il colmo del tetto	10 min/g	-----	-----	
E48	CABINA DI SMALTATURA MANUALE	12000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E51	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E52	ASPIRAZIONE POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E53	ASPIRAZIONE POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	12000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E54	BANCO DI MOLATURA	3800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
E56	RICAMBIO ARIA POSTAZIONE PROVE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E57	RICAMBIO ARIA POSTAZIONE PROVE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

E58	RICAMBIO ARIA CONTROLLO STAT. QUALITA' OVAL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.						
E67÷E69	COLLAUDO BRUCIATORI SU LINEA PRODUZIONE CUCINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.						
E70	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10		
E71	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10		
E75	POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEE 1 E 2	8300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10		
E76	POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEE 3 E 4	8300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10		
E78	POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERE FORNI	4200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	Mns (1)	
E79	RICAMBIO ARIA CABINA ELETTRICA "A"	5000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----		
E92	IMBALLATRICE AUTOM. CON TERMORETRAIBILE FORNI DA INCASSO	5000	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----		
E102	LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE FORNI SALDATURA "SARES"	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10		
E106	ASPIRAZIONE SU ROBOT DI SALDATURA TSR	900	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	10		
E109	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.						
E113	REALIZZAZ. PROTOTIPI CON STAMPANTE 3D OVERMACH	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.						
E117	LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE FORNI (Saldatura SARES – facciata a muffola)	1500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	10		
E118	ISOLA DI PRODUZIONE MUFFOLE QS GROUP	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	10		

E119	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE E BATTIGANCIO	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	5	
E121	EVACUATORE UFFICIO PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E122	BRUCIATORI FORNO COTTURA (2,19 MW A GAS METANO)	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(2)
E123	FORNO COTTURA PEZZI SMALTATI	37000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Fluoro Piombo	5 5 0,5	
E124	POSTAZIONE COIBENTAZIONE FORNI LINEA 8	4000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E125	ASPIRAZIONE CAPPE CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E126	POSTAZIONE COIBENTAZIONE FORNI	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	Mns (1)
E127	CABINA VERNICIATURA A POLVERE PANNELLI E BATTIGANCIO	12000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	5	
E128	CABINA VERNICIATURA A POLVERE MUFFOLE E BATTIGANCIO	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	5	
E129	LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE MUFFOLE QS TRIVALENTI	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	10	
E130	ASP. COIBENTAZIONE FORNI LINEA 7	7000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
E131	COLLAUDO PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06					
E132	COLLAUDO BRUCIATORI FORNI LINEA 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E133	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDOBRASATURA-AREA "SVILUPPO PRODOTTO FREDDO"	2000	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 100	(3)
E134	ASPIRAZIONE SIGILLATURA MICROONDE FORNI A	10000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (C-Tot)	50	

E135	ASPIRAZIONE ISOLA DI SALDATURA SARES PER MUFFOLA "COMBI OVEN"	6000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	10	
E136	TERMORETRAZIONE SKINPACK 1 (EX EA27)	4000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (C-Tot)	20	
E137	TERMORETRAZIONE SKINPACK 2 (EX EA27)	6000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (C-Tot)	20	
E138	ASPIRAZIONE SMERIGLIATURA REPARTO ATTREZZERIA	1600	Oltre il colmo del tetto	< 1	Materiale Particellare	10	(3)

(1) Per tale emissione, trattandosi di spostamento senza apportare alcuna modifica alle sue caratteristiche quali/quantitative, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e degli autocontrolli periodici.

Unità produttiva n.2

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EA2	ASPIRAZIONE BANCHI DI SATINATURA	12800	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	
EA17	FILTRO TAGLIO LASER	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	10	
EA22	FILTRO SU SABBIATRICE	500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare	10	Mns (1)
EA25	PULIZIA LASTRE E CONFEZIONAMENTO ACCESSORI	EMISSIONE ELIMINATA					
EA27	CONFEZIONAMENTO CON TERMOIMBALLAGGIO CON PET	EMISSIONE ELIMINATA					
EA29	ASPIRAZIONE CAPPA ZONA COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA30-EA31	ASPIRAZIONE CAPPA ZONA LAVASTOVIGLIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					

EA32	ASPIRAZIONE CAPP A CUCINA AZIENDALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA33	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA LAVASTOVIGLIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA34	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					Mns (2)
EA35	POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEA COMBI OVEN	10000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	10	

(1) Per tale emissione, trattandosi di spostamento senza apportare alcuna modifica alle sue caratteristiche quali/quantitative, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06. Visto inoltre il suo funzionamento saltuario la stessa é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

(2) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale di attività scarsamente rilevante, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

Unità produttiva n.3

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EB1	ASPIRAZIONE IMBALLATRICE AD INCANDESCENZA	2600	Oltre il colmo del tetto	8	COV (come C-tot)	20	
EB2	GRUPPO ELETTRICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

Impianti termici civili

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1	CENTRALE TERMICA "A" (N.2 CALDAIE DA 2593 KW TOT.)	2300	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G3	CENTRALE TERMICA "C" (N.3 CALDAIE DA 2348 KW TOT.)	2500	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)

G4	CENTRALE TERMICA "C1" (N.2 CALDAIE DA 2131 KW TOT.)	2780	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G5	CENTRALE TERMICA "D" (N.2 CALDAIE DA 2560 KW TOT.)	2780	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	5 150 35 100	(*)
G6	CENTRALE TERMICA "D1" (N.2 CALDAIE DA 78 KW TOT.)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G7	CENTRALE TERMICA "E" (N.3 CALDAIE TOT. 3,6 Kw)	2600	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	5 150 35 100	(*)
G7/1	CENTRALE TERMICA "E" (N.1 SCALDA ACQUA DA 110 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
G8	CENTRALE TERMICA "F" (N.2 CALDAIE DA 657 KW TOT.)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Il valore di emissione per **il materiale particellare, gli ossidi di zolfo e il monossido di carbonio** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

1)

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, dei COV (espressi come C-Tot), dei fluoruri gassosi e particellari e dei metalli devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E122** che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione che rientrano al Titolo I della Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che si configurano quale impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

Unità produttiva 1

- semestrale per le emissioni n.123;
- annuale per le emissioni n.39 - 40 - 41 - 42 - 52 - 53 - 54 - 70 - 71 - 75 - 76 - 78 - 102 - 106 - 117 - 118 - 119 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 134 - 135 - 136 - 137.
- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione n.122.

Unità produttiva 2

- annuale per le emissioni n.A2 - A17 - A35;

Unità produttiva 3

- annuale per le emissioni n.B1;

Impianti Termici

- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione G1 - G3 - G4 - G5 - G7. **Il primo campionamento sulle emissioni G1 - G3 - G4 - G5 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime delle emissioni nuove.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni,

all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del

loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate

nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti in data 05/02/2024 al PG/21832 e successive integrazioni acquisite in data 08/04/2024 al PG/64997.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Allegato 2 - Scarico S2 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'Azienda si occupa della produzione di elettrodomestici, attraverso diverse fasi produttive incentrate principalmente sulla formatura, verniciatura ed assemblaggio, al termine della quale i particolari possono essere stoccati e quindi commercializzati.

Lo scarico in oggetto è costituito da acque reflue derivanti da lavaggio pavimenti, condensa compressori, condensa centrali termiche, controlavaggio addolcitori, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, recapitanti in pubblica fognatura attraverso il punto indicato con la sigla S2 nella documentazione presentata.

I reflui derivanti dalla condensa dei compressori, che possono contenere tracce di olio, vengono inviati ad impianto di disoleazione prima dello scarico in pubblica fognatura.

I reflui derivanti dal lavaggio della pavimentazione industriale vengono inviati all'impianto di accumulo e sedimentazione prima dello scarico in pubblica fognatura che avviene tramite impianto di sollevamento formato da elettropompa con una portata di 4,5 l/sec.

Sono presenti ulteriori 6 impianti di sollevamento, in aggiunta a quello sopra citato, riferito al sollevamento della vasca di accumulo e sedimentazione, aventi tutti le stesse caratteristiche e dotati di 2 pompe di sollevamento ciascuna della portata di 3,5 l/sec. Essi saranno controllati da una centralina di funzionamento che impedirà la contemporanea partenza di due impianti, permettendo così di avere una portata di scarico inferiore ai 4,5 l/sec.

I fanghi prodotti saranno smaltiti come rifiuti.

L'impianto di trattamento chimico-fisico, e relativo scarico in corpo idrico superficiale, precedentemente presente in azienda è stato dismesso essendo venuta meno la necessità del trattamento di sgrassaggio.

Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici presenti nello stabilimento sono scaricate in pubblica fognatura nei punti S1, S2 e S5. Le acque reflue domestiche dei servizi igienici precedentemente scaricate in pubblica fognatura nei punti S4, S7 e S8 sono state collettate verso gli altri punti di scarico in pubblica fognatura. Tali reflui ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

La Ditta riporta che nelle aree cortilive esterne di pertinenza non sono svolte lavorazioni o stoccaggio di materiali che possano dare origine a dilavamento, e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici sono escluse dall'applicazione della DGR 286/2005. Le acque bianche dei pluviali e le acque meteoriche vengono scaricate in corpo idrico superficiale.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite 2 pozzi ad uso domestico ed irriguo, 2 pozzi ad uso industriale, domestico, irriguo ed antincendio, dotati di contatore, per una quantità media prelevata di 30.045 m³/anno a fronte di una quantità massima autorizzata di 71.000 m³/anno, e inoltre l'approvvigionamento avviene anche da acquedotto.

Lo scarico è in funzione per 16 ore al giorno per 220 giorni all'anno per un quantitativo scaricato di circa 20.000 m³/anno.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione, tramite fax al n° 0521/248946 e tramite pec irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 1.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Scarico S18 e S20 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente allegato è relativo a due nuovi punti di scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali:

- S18 per le acque contenute nella vasca antincendio
- S20 per le acque reflue generate dal controlavaggio dei filtri utilizzati per mantenere pulita l'acqua della vasca, a cui si aggiungono le acque di troppo pieno della vasca stessa. Sono stimati due controlavaggi dei filtri alla settimana.

La vasca ha una capienza di 1.551 mc ed è mantenuta a livello costante con acqua da acquedotto.

E' dotata di un sistema di ricircolo con i seguenti componenti:

- prefiltro (cestello sgrossatore);
- 2 filtri a sabbie;
- pompa di ricircolo;

Oltre al processo di filtrazione, l'acqua subisce anche un trattamento di disinfezione per evitare il proliferare di batteri ed alghe che potrebbero essere dannose al sistema stesso.

E' presente una vasca di compensazione dalla quale le pompe dei filtri aspirano l'acqua per poi rimandarla alla vasca attraverso le bocchette di fondo.

In linea è presente una centralina di lettura della concentrazione di Cloro libero e pH. Alla centralina è impostato un dosaggio di correzione di Acido Solforico e Calcio Ipoclorito in modo da mantenere una concentrazione di cloro non inferiore a 0,08 nella stagione invernale e compresa tra 0,16 e 0,18 mg/l nella stagione estiva e un pH neutro. La centralina presenta anche un sistema di allarme che segnala (visivamente e inviandolo a un sistema remoto di controllo) il superamento del limite di concentrazione di Cloro libero e pH.

In condizioni standard la vasca non viene svuotata e lo scarico S18 non è attivo. Tuttavia, al fine di garantire la corretta manutenzione sul fondale o sulle pareti della vasca e la funzionalità della stessa, la Ditta riporta la probabilità di svolgere delle operazioni di manutenzione una volta all'anno, con la possibilità di completo svuotamento della stessa per permettere il ripristino dell'impermeabilizzazione; verrà pertanto realizzato un collegamento dotandolo di una valvola di fondo in modo da far defluire l'acqua nel punto di scarico S18. Il collettore di scarico avrà una portata massima di 10 litri/secondo e si stima che per il completo svuotamento siano necessari circa cinque giorni.

L'azienda si è dotata di una istruzione operativa per l'attività di svuotamento della vasca, acquisita in data 08/04/2024 al PG/64997, nella quale stabilisce la sospensione dell'erogazione di cloro almeno 48 ore prima dello scarico e, a seguito di analisi dell'acqua con l'utilizzo di Kit, consentire lo scarico dell'acqua a seguito di concentrazioni di cloro inferiori a 0,05 mg/l nei punti di campionamento stabiliti.

L'acqua di controlavaggio dei due filtri a sabbie viene scaricata al punto S20 previo dosaggio di perossido di idrogeno per la dechlorazione. Lo scarico avviene con frequenza di due volte la settimana con una portata di reflu stimata di 1000 m³/anno.

Non è presente un contatore volumetrico all'uscita del reflu allo scarico S18 e S20.

Il corpo idrico recettore è il Cavo Zenzalino Vecchio, un canale consortile di competenza del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po.

La planimetria di riferimento è la Tav. datata 13/10/2023 e acquisita al protocollo di Arpae n.21832 del 05/02/2024.

Prescrizioni

1. Gli scarichi S18 e S20 devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Devono essere predisposti appositi pozzetti d'ispezione a monte degli scarichi S18 e S20 per il campionamento delle acque reflue industriali. I pozzetti devono essere identificabili e devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Deve essere effettuato un autocontrollo annuale delle acque reflue industriali scaricate nel punto di scarico S18 in occasione dello svuotamento della vasca per la verifica del rispetto dei limiti prescritti in tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri caratteristici, in particolare: pH, COD, Cloro libero, Cloruri, Zinco, Rame e solidi sospesi totali.
6. Devono essere effettuati due autocontrolli annuali delle acque reflue industriali scaricate nel punto di scarico S20 del rispetto dei limiti prescritti in tabella 3 - Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per i parametri caratteristici, in particolare: pH, COD, Cloro libero, Cloruri, Zinco, Rame e solidi sospesi totali.
7. I certificati analitici degli autocontrolli dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di filtrazione e trattamento e dei sensori di allarme da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati.
9. Dovrà essere mantenuta la perfetta efficienza dei sistemi di allarme (acustico/visivo di guasto) al fine di evitare eventuali scarichi incontrollati.
10. I rifiuti prodotti dai processi depurativi e derivanti dagli spurghi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06. Le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate secondo le disposizioni di cui al D.lgs 152/06;
11. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione dei punti di scarico in prossimità del corpo idrico recettore. Tali punti di scarico dovranno essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque, garantendo il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. In particolare, per lo scarico S18, questo deve essere effettuato nell'arco di 24 ore e compatibilmente con la portata del corpo idrico ricettore.
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere attuata apposita procedura gestionale, da elaborarsi da parte dell'Azienda e da tenere a disposizione per i controlli.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata dal Tecnico abilitato in Acustica ambientale emerge sia il rispetto dei limiti assoluti di immissione che il rispetto dei limiti differenziali di immissione (verificata condizione di non applicabilità). Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con l'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.